

N. 02057/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06474/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6474 del 2023, proposto da:
Le Tre Ciliegie S.a.s. di Liu Haijun & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Greta Ferroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento di chiusura dell'esercizio n. 4153/RU del 28.03.2023, notificato il 01.04.23, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Veneto-Friuli Venezia Giulia, DT III;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 21.4.2023 e depositato in pari data, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale per l'annullamento, previa sospensione, anche inaudita altera parte:

- del provvedimento di chiusura dell'esercizio n. 4153/RU del 28.03.2023, notificato il 01.04.23, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- Veneto-Friuli Venezia Giulia, DT III;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2. Con la presente iniziativa processuale la società ricorrente avversa la determinazione con la quale l'Amministrazione resistente ha disposto la chiusura dell'esercizio, gestito dalla ricorrente, sito in Tolmezzo, Via Pio Paschini n. 17, adibito alla fruizione di apparecchi da gioco videoterminali (cd. VLT).

In particolare, l'Agenzia resistente, all'esito di apposito sopralluogo, ha applicato la sanzione prevista dall'art.110, co.9, lett. f-quater Tulp (ossia la chiusura dell'esercizio per il termine di trenta giorni, pari al minimo edittale), parallelamente alla sanzione pecuniaria (gravata dalla ricorrente presso l'Autorità giudiziaria ordinaria), avendo riscontrato il mancato funzionamento, relativamente ad uno degli apparecchi ivi presenti (il n.8 sui dodici presenti) del dispositivo antieffrazione (cd. antitamper), reso obbligatorio, sugli apparecchi in questione, dai decreti direttoriali adottati dall'Agenzia.

3. Il gravame veniva affidato ai motivi di seguito esposti in sintesi, e come meglio articolati nel ricorso introduttivo:

- (primo motivo) incompetenza dell'organo dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al riguardo si assume che il potere spettasse al Comune di Tolmezzo, in cui è ubicato il locale;
- (secondo motivo) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 110 comma 9 lettera f quater del Tulp, nella misura in cui l'Amministrazione ha applicato tale disposizione, anziché la disposizione recata dalla lettera c) del predetto art.110, co.9, aderente in toto alla fattispecie in esame in quanto relativa a ipotesi di utilizzo di apparecchio non rispettoso dei dettami previsti da discipline regolamentari di dettaglio, senza alcuna frontale violazione del Tulp;
- (terzo motivo) violazione dell'art.3 della L.n.689/81, per difetto di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al titolare della società ricorrente.

La parte ricorrente propone altresì domanda risarcitoria.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si costituiva in giudizio in data 28.4.2023, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni difensive successivamente versate in atti.

5. Con decreto presidenziale n.2197/2023, pubblicato il 21.4.2023, il Tribunale accoglieva la misura cautelare inaudita altera parte, “alla luce dei dati concreti che connotano la fattispecie del gravame depositato e la posizione legittimante della società ricorrente”, con l'effetto di sospendere la gravata determinazione fino alla successiva camera di consiglio collegiale.

6. In esito alla camera di consiglio del 24.5.2023, il Tribunale, con ordinanza n.2719/2023, pubblicata il 24.5.2023, confermava la misura cautelare, disponendo

altresì, a cura della parte resistente, incombenti istruttori concernenti “documentati e dettagliati chiarimenti in merito ai motivi posti a fondamento dell’avversato provvedimento di chiusura, con particolare riferimento alle censure formulate in ricorso da parte ricorrente”, da versare in giudizio entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se anteriore, dalla notifica dell’ordinanza.

7. La parte resistente provvedeva tempestivamente ad evadere la richiesta collegiale, con documentazione versata in atti il 30.5.2023.

8. Seguiva la presentazione, a cura della difesa della parte ricorrente, di articolata memoria difensiva, ex art.73, co.1 cpa.

9. All’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

10. Il ricorso merita accoglimento, per quanto di seguito esplicitato, quanto alla domanda di annullamento dell’atto impugnato.

In particolare, appare fondato (e assorbente) il secondo motivo di ricorso.

Nella fattispecie, come sopra rappresentato, l’Agenzia resistente ha dapprima verificato che, per uno degli apparecchi installati nella sala gioco, “al momento dell’apertura della porta relativa al vano che conteneva la scheda di gioco non scattavano i dispositivi antieffrazione cosiddetti antitamper”. La previsione di tali strumenti è contemplata nei decreti direttoriali del 04.12.2003 e del 19.09.2006, come evidenziato anche nell’atto di contestazione, di cui alla nota prot.n.6259/RU del 9.3.2022. A fronte dell’irregolarità tecnica riscontrata, l’Agenzia resistente ha ritenuto di applicare la fattispecie sanzionatoria regolata dall’art.110, co.9, lett. f) quater Tulps (r.d. 18 giugno 1931, n.773).

La disposizione in parola stabilisce che “chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi

pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”.

La disposizione succitata è stata introdotta dall'art. 27 comma 7 del d.l. 28 gennaio 2019 n. 4.

Nondimeno, nell'ordinamento di settore è rimasta in vigore la diversa previsione sanzionatoria recata dalla lett. c) del prefato co.9 dell'art.110 Tulp, secondo cui “chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi”.

Le due norme testè menzionate (lett. f-quater, lett. c) hanno, ad avviso del Collegio, una parziale sovrapposizione, tuttavia non interferente con la fattispecie in esame. La sovrapposizione, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, si concretizza laddove il soggetto mette a disposizione, in luoghi aperti al pubblico, apparecchi per il gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 del

Tulps. I commi 6 e 7 del Tulps individuano gli apparecchi da gioco lecito e le relative caratteristiche. In conformità a quanto previsto dal co.6, lett. a-bis Tulps, l’Agenzia, con appositi decreti direttoriali, ha stabilito le regole tecniche di “produzione e verifica tecnica degli apparecchi”; ed è, in effetti, proprio la riscontrata non conformità alla regola tecnica (dispositivo antieffrazione) fissata dai sopra citati decreti direttoriali del 04.12.2003 e del 19.09.2006, la ragione sottesa all’applicazione, secondo la prospettiva dell’Agenzia resistente, della lett. f-quater.

Da quanto sopra discende che, in ipotesi di violazione delle prerevisioni recate direttamente dal Tulps (quindi dai commi 6 o 7), ossia allorchè venga consentito l’utilizzo di apparecchi da gioco diversi da quelli considerati leciti dalla norma primaria, si integra la violazione (più grave) della (sopravvenuta) lettera f-quater dell’art.110, co.9, con conseguente applicazione della duplice sanzione (pecuniaria e accessoria- chiusura dell’esercizio).

La piana lettura delle due disposizioni (lett. c e lett. f-quater) consente, per converso, di individuare il margine di residua applicabilità della fattispecie sanzionatoria (connotata da minore gravità) di cui alla lett. c): precisamente, nell’ipotesi, come quella per cui è controversia, in cui sia riscontrata una violazione delle prescrizioni tecniche contenute nella normativa secondaria adottata dall’Agenzia (decreti direttoriali), senza che, tuttavia, venga ad emersione la messa a disposizione di apparecchi da gioco illeciti, giacchè non consentiti dall’art.110, co.6-7 del Tulps.

Peraltro, va evidenziato che la violazione delle prescrizioni indicate quali “disposizioni amministrative attuative” dai co.6 e 7, è espressamente contemplata solo nella fattispecie regolata dalla lett. c), laddove, al contrario, la lett. f-quater

sanziona violazioni delle previsioni recate (direttamente) dai co.6 e 7 dell'art.110 Tulp.

Appare quindi più rispettoso dei principi di tassatività e determinatezza della sanzione amministrativa punitiva (cfr., Consiglio di Stato, 27.2.2023, n.1956) ritenere che, a fronte della messa a disposizione di un apparecchio lecito, ma non rispondente in toto alle regole tecniche fissate dai decreti direttoriali adottati dall'Agenzia, si applichi la (sola) più favorevole sanzione pecuniaria di cui alla lett. c), stante, in definitiva, la minore gravità della condotta.

Per quanto chiarito va quindi accolta la domanda di annullamento della determinazione impugnata, di chiusura dell'esercizio gestito dalla società ricorrente, con assorbimento delle restanti censure prospettate dalla ricorrente.

Va invece respinta la domanda di risarcimento, atteso che, come affermato dalla difesa della stessa parte ricorrente nella memoria versata in atti il 15.12.2023 (cfr. pag.7), “-Al momento la concessa tutela cautelare è stata sufficiente ad evitare un danno alla ricorrente a titolo di lucro cessante in quanto l'attività è proseguita senza interruzione”.

8. Per quanto precede, il ricorso va accolto limitatamente alla domanda di annullamento e, per l'effetto, si annulla la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot. n 4153/RU del 28.03.2023, mentre occorre respingere la domanda risarcitoria, attesa l'insussistenza del danno.

Nondimeno, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto (oltre che della reciprocità della soccombenza) della particolarità della vicenda e della novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui al prot. n 4153/RU del 28.03.2023;

- respinge la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Giovanna Vigliotti, Referendario

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio